

COMUNE DI AVISE
Regione Autonoma Valle d'Aosta

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n° 31 del 15.09.1994

Modifiche apportate con deliberazione del Consiglio comunale n° 3 del 23.02.2005

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, (come modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 1993 n. 566 e, in ultimo, dalla legge 23 dicembre 1998, n° 48) ed in particolare le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché i criteri per l'applicazione della tassa e le relative esenzioni.

ART. 2 OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ART. 3 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

ART. 4 DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

ART. 5 OBBLIGO DI DENUNCIA

1. I concessionari di occupazioni permanenti sono altresì soggetti all'obbligo di denuncia ai sensi e con le modalità cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 come modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 1993 n. 566, mentre da tale obbligo sono esentati i concessionari di occupazione temporanea.

ART. 6 CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dall'Amministrazione comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2. La concessione e/o autorizzazione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. L'Amministrazione comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 6 dell'art. 4 del presente Regolamento.

4. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o il diniego è stabilito in almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

5. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 7

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 8

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravveduta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dal presente Regolamento.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

ART. 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione le violazioni da parte del concessionario o di soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto di concessione o delle norme stabilite dalla legge o dal presente Regolamento.
2. La decadenza è pronunciata dal Sindaco, sentito il funzionario responsabile, con apposita ordinanza. L'ordinanza di revoca è notificata all'interessato dal Messo Comunale.
3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà resituita.

ART. 10

REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico può essere revocata o sospesa per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca o la sospensione è disposta dal Sindaco, sentito il funzionario responsabile, con apposita ordinanza. L'ordinanza di revoca o di sospensione è notificata all'interessato dal Messo Comunale.
3. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito senza alcuna corresponsione di interessi o d'indennizzi.

4. In caso di sospensione l'Amministrazione non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

ART. 11 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di apposti contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 12 RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO III

CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 13 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune di Avise, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe.

ART. 14 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Il territorio del Comune di Avise si suddivide in 2 categorie e precisamente:
1a categoria: zone A - B - C - D - F del P.R.G.C.
2a categoria: zona E del P.R.G.C.

ART. 15 APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta secondo le disposizioni contenute nel capo II del D. Lgs. n. 507 del 1993 come modificato dal D. Lgs. n. 566 del 1993 e secondo quanto disciplinato dall'art. 16 del presente regolamento.

ART. 16

CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10% art. 42 comma 5.

2. RIDUZIONI DELLE TARIFFE: RIDUZIONE STABILITA

- Occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (la tariffa ordinaria può essere ridotta fino a un terzo) art. 44 - comma 1 lett. C. 1/3
- Divieto di sosta indiscriminato su area antistante accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale (la tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10%) art. 44 - comma 8 10%
- Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela affinità o da qualsiasi altro rapporto (la tariffa è ridotta fino al 10 %) art. 44 - comma 9 10%
- Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti (la tariffa può essere ridotta fino al 30%) art. 44 - comma 10 30%
- Occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni (la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 e il 50 per cento) art. 45 - comma 1 50%
- Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (la tariffa può essere ridotta fino ad un terzo) art. 45 - comma 2 lett. C. 1/3
- Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate (sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 %) art. 45 - comma 6. 30%
- Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (le tariffe possono essere ridotte fino al 50%) art. 45 - 6 - bis 50%

3. MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE: MAGGIORAZIONE STABILITA

- Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50%) art. 45 - comma 4 0%
- Il Comune nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture dei cavi e degli impianti oltre alla tassa ordinaria, impone un contributo "una tantum" pari al 20% delle spese di costruzione delle gallerie ai sog-

getti beneficiari dell'opera realizzata. - art. 47 comma 4

ART. 17

ESENZIONI DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917, per le finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - a) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - b) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - d) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - e) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - f) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere positivo, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq (ai sensi dell'art. 3, comma 67 della L. n° 549 del 28.12.1995);
ed i seguenti casi non già previsti dalla legge:
 - g) le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo realizzate con condutture idriche necessarie per l'attività agricola, con efficacia retroattiva fino alla data del 1° gennaio 2000;
 - h) le occupazioni realizzate con passi carrabili, con efficacia retroattiva fino alla data del 1° gennaio 1999;
 - i) le occupazioni il cui ammontare della tassa non superi € 10,33”;

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
3. Sono altresì esonerati, ai sensi dell'art. 3 comma 63 della Legge 549 del 28 dicembre 1995:
- a) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - b) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per le attività agricole.”

Art. 18

ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
2. Ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.”

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D. Lgs. n. 507 del 1993 come modificato dal D. Lgs. n. 566 del 1993 nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.